

TRIBUNALE DI TRIESTE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Stanza 90 p.t. Tribunale - Tel 040 7792451

Procedimento di amministrazione di sostegno iscritto al n. 1725/2009

Il Giudice Tutelare

Visto il ricorso presentato in data 5 maggio 2009 da RXXX Txxx per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti della sorella

Rxxxxx Mxxx nata a Pxxx – l'11 febbraio 1983 residente a Trieste via

rilevato che la richiesta di amm di sostegno è motivata dalla esigenza di *svolgere le pratiche per ottenere la pensione di invalidità e la carta di soggiorno nonché "per conto corrente"* in quanto la sig Ristic è affetta da ritardo mentale grave e perciò riconosciuta totalmente invalida (vds verbale Commissione 25 marzo 2009);

rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. 2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Le predette dichiarazioni si riferiscono a tutti gli atti e documenti prodotti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza (vds art. 2 del DPR citato)(ne sono escluse sono le dichiarazioni fiscali);

ritenuto dunque che non sia affatto necessario per il familiare di persona disabile o inferma avviare un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno per gli scopi indicati; si evidenzia poi che quanto al conto corrente non è stata data alcuna indicazione sì da far ritenere che il patrimonio dell'amministrata possa consistere solo nella pensione di invalidità e nell'indennità di accompagnamento che il familiare stesso (nel caso in esame anche convivente) può essere autorizzato a riscuotere in forza delle predette norme sui documenti amministrativi.

Ritenuto dunque, nel caso in esame, che non sussistano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno in quanto lo scopo per il quale il procedimento è stato promosso ben può e deve essere raggiunto secondo le modalità prescritte dall'art. 4 DPR 445/2000 ossia mediante la attestazione del pubblico ufficiale ovvero mediante la firma del familiare
Visti gli artt. 404 e ss cod.civ

rigetta il ricorso

Si comunichi al PM e alla ricorrente.
Trieste, li 9 maggio 2009

IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Gloria Carlesso